

Schema di decreto legislativo recante “Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) prevede l’attuazione una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata “Legge quadro per le disabilità”. Il PNRR ha previsto, al fine del rispetto delle milestone, l’entrata in vigore della legge delega in materia di disabilità entro il 31 dicembre 2021 e l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi entro la fine del secondo trimestre dell’anno 2024. Nel rispetto della prima scadenza, è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità”. L’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 227 del 2021, come modificato dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 14 del 2023, ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l’adozione dei decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nell’articolo 1, comma 5, lettera f) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 e concerne l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale delle disabilità, attenendosi ai principi e criteri direttivi fissati dall’articolo 2, comma 2, lettera f) della legge di delegazione.

Lo schema di decreto legislativo recepisce le proposte elaborate dalla Commissione di studio redigente istituita dal Ministro per le disabilità presso l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del 9 febbraio 2022, in raccordo con le valutazioni espresse dalla Commissione istituzionale di tipo consultivo costituita con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022.

L’impianto generale del decreto è volto a istituire un organismo indipendente di garanzia pienamente ascrivibile alle istituzioni nazionali per i diritti umani secondo la disciplina pattizia internazionale e per lo più omogeneo, quanto a struttura e competenze, con simili Autorità garanti già attive nell’ordinamento costituzionale italiano.

In questo quadro, secondo le direttive e le raccomandazioni internazionali tese a promuovere l’incisività delle istituzioni indipendenti che hanno il compito di promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione, lo schema di decreto legislativo si sviluppa secondo cinque direttrici fondamentali tese a dotare l’istituzione di:

- a) un mandato definito;
- b) adeguati livelli di autonomia e indipendenza;
- c) poteri e prerogative tipizzati ed adeguati all’efficace espletamento del mandato;
- d) una dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie adatto ad assolvere alle funzioni demandate al *Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*;
- e) un profilo dell’organismo di garanzia il cui perimetro funzionale sia in linea con lo specifico contesto giuridico e sociale nazionale.

Conformata su queste basi, l’istituzione soddisfa, in particolare, gli standard internazionali relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani contenuti nell’Annesso alla Risoluzione 1



dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993 (Principi di Parigi), recepisce quanto previsto dalla Raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione del 22 giugno 2018 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità, e concorre a promuovere l'obiettivo 16 previsto dal documento *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* adottato con Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 70/1 del 25 settembre 2015 e l'utilizzo del connesso indicatore 16.a.

Lo schema di decreto legislativo si compone di otto articoli.

L'**articolo 1** istituisce l'Autorità conferendogli la denominazione di *Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità* (d'ora innanzi Garante), in coerenza con il diritto internazionale (tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), con il diritto dell'Unione europea e con le norme nazionali.

Il **comma 1** qualifica il Garante quale Autorità con finalità di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa e senza vincolo di subordinazione.

Il **comma 2** individua nel Garante uno dei meccanismi indipendenti che compongono la struttura preposta a promuovere, proteggere e monitorare in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità. Lo stesso, nello svolgimento delle proprie prerogative e in considerazione delle proprie competenze, opera in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Viene, inoltre, previsto che con riferimento alle persone con disabilità private della libertà personale siano stabilite, nel rispetto delle specifiche competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Si tratta di una disposizione assai rilevante perché, pur attribuendo al Garante la funzione di tutela dei diritti delle persone con disabilità, non lo qualifica quale legittimato esclusivo, lasciando opportunamente spazio a tecniche di garanzia dei principi della Convenzione, affidate ad una pluralità di attori presenti nell'ordinamento italiano.

Il **comma 3** prevede che il Garante abbia sede in Roma.

L'**articolo 2** concerne la composizione collegiale, i requisiti, le incompatibilità e la disciplina di nomina del Garante.

Il **comma 1** qualifica il Garante come organo di natura collegiale e individua in tre il numero dei componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuato al momento della proposta di nomina. Si precisa che con successivo regolamento sarà disciplinata la concreta ripartizione delle attività in capo al collegio e al presidente. Proprio in funzione dell'ampiezza del mandato, si è poi ritenuto opportuno prevedere la possibilità – su proposta del presidente e con delibera del Collegio – che ai componenti siano attribuite puntuali deleghe per il compimento di singoli atti o per sovrintendere a determinati ambiti e materie di competenza del Garante stesso.



Il **comma 2** fissa i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso i candidati al collegio, individuandoli nella notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità, comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

I **commi 3, 4 e 5** introducono un articolato e rigoroso regime di incompatibilità che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (c.d. "incompatibilità in entrata") sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (c.d. "incompatibilità in uscita"), in modo da assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. È inoltre stabilito il principio di esclusività mediante la previsione di un ulteriore regime di incompatibilità che statuisce l'impossibilità di assumere altri incarichi nel corso dell'espletamento del mandato.

In particolare, si prevede che:

- i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Garante;

- per la durata dell'incarico, i componenti del Collegio non possono esercitare attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono esercitare le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici, in associazioni, organizzazioni anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità. All'atto dell'accettazione della nomina i componenti del Garante sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, magistrati e avvocati dello Stato in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato;

- per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione dell'incarico, i componenti del collegio e i dirigenti del Garante non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

Il **comma 6** disciplina il procedimento di scelta dei membri del Garante in modo tale che l'indipendenza sia presidiata dalla manifestazione di un ampio consenso parlamentare sulla proposta di nomina dei tre componenti il collegio. In particolare, il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione assunta d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. La previsione di tale parere delle Commissioni dei due rami del Parlamento, espresso a maggioranza qualificata, accentua i margini di rilevanza del co-decisione in sede parlamentare e favorisce la ricerca, sin dal principio, di soluzioni condivise tra maggioranza e opposizioni, sull'individuazione dei più adeguati profili per la composizione del collegio.



Il **comma 7** tutela l'indipendenza dei componenti del collegio prevedendo che non possano essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti e formalmente sancendo l'esercizio delle funzioni senza vincolo di mandato.

Il **comma 8**, al fine di garantire continuità al funzionamento dell'organismo, disciplina i casi di avvicendamento, prevedendo che i componenti del collegio siano immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino condanna definitiva per delitto non colposo.

Il **comma 9** definisce la durata del mandato del presidente e dei due altri componenti del collegio, stabilendola in quattro anni rinnovabile esclusivamente per un ulteriore mandato. La *ratio* risiede nell'obiettivo di assicurare una congrua permanenza nelle funzioni, da parte dei componenti, consolidando la terzietà del Garante, al tempo stesso prevedendo la possibilità, con l'eventuale rinnovo, di godere dell'esperienza maturata nel corso del primo mandato da parte di uno di tutti i componenti del collegio.

Il limite di un solo rinnovo del mandato risiede nell'esigenza di garantire nel tempo rotazione e pluralismo idonei alla terzietà che il Garante assume.

I **commi 10 e 11** disciplinano il trattamento economico del presidente e dei componenti parametrandolo sulle retribuzioni riconosciute agli altri organi dell'ordinamento che devono garantire analoga indipendenza. La norma dispone che al presidente e ai componenti compete una indennità parametrata, rispettivamente per il presidente al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui e per i Componenti al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui. Gli importi predetti sono calcolati al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Al presidente e ai componenti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 3, comma 1.

L'**articolo 3** definisce la struttura dell'Ufficio di cui si avvale il Garante per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. A garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia amministrativa viene istituito l'Ufficio del Garante posto alle sue dipendenze. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle competenze, contabilità benché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale (**comma 1**). Viene poi previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale del Garante al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva (**comma 2**).

Il comma successivo (**comma 3**) definisce, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, poi, una dotazione minima di personale pari a 20 e da individuare con concorso pubblico, in modo da garantire all'autorità un congruo contingente di risorse umane necessario allo svolgimento delle competenze attribuite. In particolare, viene previsto che il personale non dirigenziale appartenga per 10 unità alla categoria A e per 10 unità alla categoria B, e che sia in possesso delle competenze e dei requisiti di



professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

Viene comunque previsto che il Garante possa avvalersi di una dotazione di dipendenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni come pure di esperti di particolare e comprovata specializzazione (**commi 4 e 5**). Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito, ma il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può anche eventualmente prevedere un compenso per ciascun esperto non superiore a 25mila euro annui, con un limite di spesa massima annua fissata in euro 200.000.

Il **comma 6** introduce la possibilità che, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla dotazione organica fondata sul proprio ruolo autonomo, il Garante possa avvalersi inizialmente di un primo contingente di personale distaccato o collocato fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così composto:

- 1 dirigente di seconda fascia;
- 8 unità di personale non dirigenziale, di cui 5 appartenenti alla categoria A e 3 appartenenti alla categoria B.

Si precisa, inoltre, che per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluire su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.

Per quanto concerne il rendiconto della gestione finanziaria, il **comma 7** affida tale attività è soggetta al controllo della Corte dei conti.

L'**articolo 4** definisce analiticamente le competenze del Garante.

Le lettere **a)**, **b)** e **c)** attribuiscono al Garante compiti imprescindibili di:

- vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalle fonti subordinate nella medesima materia;
- contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
- promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione.

La lettera **d)** prevede il compito di raccolta delle segnalazioni, secondo modalità successivamente determinate, provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle



associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.

La lettera **e)** e **f)** attribuiscono al Garante, da un lato, la facoltà di svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; dall'altro, la possibilità di richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza, prevedendo che i soggetti interpellati rispondano entro 30 giorni, potendo il Garante, in caso contrario, chiedere l'ordine di esibizione dei documenti dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale.

Per quanto concerne la lettera **g)**, si disciplina la funzione di formulazione di raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo, anche attraverso l'autorità di settore e di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità.

Le lettere **h)** e **i)** disciplinano i rapporti di collaborazione orizzontale e verticale.

In particolare, alla lettera **h)**, relativamente alla promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, si prevedono campagne di comunicazione e informazione, progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia. Alla lettera **i)**, si prevede che il Garante promuova rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l'applicazione uniforme dei principi di non discriminazione. La prerogativa sarà esercitata secondo il principio di differenziazione, tenendo conto, dunque, delle differenze dei modelli di assistenza organizzati sui territori.

La lettera **l)** prevede forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità.

La lettera **m)** prevede la trasmissione annuale di una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

La lettera **n)** disciplina la possibilità per il Garante di visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona ritenga che possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo in esame. L'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio e individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

Alla lettera **o)** viene previsto che il Garante visita gli istituti di cui agli articoli 67 e 67 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.



Nella lettera **p)** è prevista la possibilità per il Garante di agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative.

Alla lettera **q)** si prevede la competenza del Garante nel definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.

Infine alla lettera **r)** si prevede collaborazione con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Nel comma 2 è previsto che, nelle ipotesi di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), n), del comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Al comma 3 si prevede che, oltre alle singole forme di consultazioni per le varie questioni, il Garante, nel garantire un'effettiva cooperazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, assicura la consultazione con cadenza, almeno semestrale, sull'esercizio delle proprie funzioni con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di cui alle lettere c) ed h), del comma 1.

La disposizione del **comma 4** garantisce puntali forme di raccordo con il Dipartimento per le pari opportunità e con l'UNAR, nel caso di possibili fenomeni discriminatori multifattoriali (c.d. discriminazione multipla, di tipo sequenziale o aggiuntivo), che potrebbero concernere forme di discriminazioni rientranti anche nelle competenze dei predetti soggetti.

L'**articolo 5** reca la disciplina relativa ai procedimenti speciali di cui il Garante è parte, riconoscendogli un ruolo rilevante con riguardo all'istituto dell'accomodamento ragionevole.

Il **comma 1** delinea il potere istruttorio, volto a valutare preventivamente la sussistenza di una possibile discriminazione o la lesione delle situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità.

Il **comma 2** definisce la fase preliminare in cui il Garante, con delibera collegiale, verifica la ricorrenza della violazione lamentata e propone, ove possibile, il ricorso all'autotutela amministrativa. Nelle ipotesi in cui non sia attuabile una misura di sistema, anche se afferente allo specifico settore della disabilità, per la rimozione immediata della situazione lesiva o discriminatoria il Garante, con deliberazione collegiale, propone un accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina legislativa nazionale. Nella predisposizione della proposta, al momento di scegliere fra più misure ugualmente efficaci, il Garante opta per il rimedio meno oneroso per l'amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

I successivi **commi 3, 4 e 5** disciplinano due ulteriori specifiche situazioni: quella dell'eliminazione delle barriere architettoniche con la previsione della predisposizione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e di ogni altra che preclude l'accesso su base di uguaglianza e quella dell'urgenza a provvedere con la previsione della proposta di misure provvisorie. L'Istituto della proposta ha lo scopo di avviare un dialogo con le pubbliche amministrazioni competenti,



aprendo la prospettiva per rinvenire soluzioni equitative improntate al metodo della leale collaborazione.

Il **comma 6** individua un'ulteriore attività di promozione e di diffusione delle buone prassi. Si prevede infatti che sul sito le proposte di accomodamento ragionevole possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Infine, al **comma 7**, per evitare che si crei una sovrapposizione disfunzionale di competenze, viene inoltre previsto che Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasmette al Garante le istanze non ancora definite al momento dell'adozione del regolamento di cui all'art. 3, comma 1 secondo le modalità e nel rispetto dei termini individuati dal regolamento stesso.

L'**articolo 6**, al **comma 1** disciplina la possibilità di far valere, con ricorso ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il mancato adeguamento da parte delle pubbliche amministrazioni alle proposte prospettate con parere espresso del Garante, rispetto a provvedimenti o atti amministrativi che determinano discriminazioni o violazioni di diritti e interessi delle persone con disabilità.

La disposizione disciplina le circostanze in cui le amministrazioni interessate facciano seguire un silenzio inadempimento alle proposte avanzate dal Garante ovvero una adesione viziata di nullità, prevedendo la possibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 104 del 2010 (**comma 2**).

Dei ricorsi deve essere data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata (**comma 3**).

L'**articolo 7** reca le disposizioni finanziarie necessarie a garantire la funzionalità l'istituto del Garante, tenendo presente sia la disciplina transitoria relativa all'avvio delle sue attività, sia il progressivo formarsi del ruolo speciale ed autonomo del personale e quantificando diversamente i relativi oneri: valutati in **euro € 1.682.242,66 arrotondato a 1.683.000,00**, per l'anno 2025, ad euro € **3.201.773,634 arrotondato a € 3.202.000,00**, a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri così quantificati si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. (**comma 1**).

Viene, inoltre previsto (**comma 2**) che salvo gli oneri di cui al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 8** modifica l'art. 67, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo la lettera l-ter), prevedendo, quindi, che il Garante possa visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, lettera *f*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, concernente l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, attenendosi ai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 2, lettera *f*) della citata legge.

L'impianto generale dello schema di decreto è volto a istituire un organismo indipendente di garanzia secondo la disciplina pattizia internazionale e per lo più omogeneo, quanto a struttura e competenze, con simili Autorità garanti già operanti nell'ordinamento italiano.

In considerazione dei tempi necessari per l'adozione del decreto legislativo, la presente relazione tecnica è stata predisposta assumendo l'avvio delle attività del Garante a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A partire da tale data sono stati, quindi, stimati gli oneri per i tre componenti del collegio, per un dirigente non generale, per otto unità di personale in comando da altre amministrazioni (di cui 5 unità di categoria A e 3 unità di categoria B) e per otto esperti.

In considerazione dei tempi tecnici legati al reclutamento delle ulteriori unità di personale rispetto al primo contingente di 8 unità di cui si avvarrà il Garante ai sensi dell'articolo 3, c. 5 dello schema, si è stimato che la loro assunzione non potrà avvenire prima del 1° gennaio 2026; a decorrere da tale data sono stati, pertanto, stimati i relativi oneri.

L'onere complessivo del personale è, quindi, calcolato a regime soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

All'**articolo 2, comma 10**, è riconosciuta, per il presidente e per gli altri due componenti del collegio, un'indennità di funzione. In particolare, la disposizione prevede che al Presidente venga attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e che ai Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Pertanto, il costo complessivo dei tre componenti del collegio, comprensivo di tutti gli oneri connessi, a decorrere dal **2026** è stimato per un importo pari ad euro 520.000 annui.

L'**articolo 2 comma 11** stabilisce che al presidente e agli altri componenti del collegio compete il rimborso delle spese documentate e sostenute in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento che sarà predisposto successivamente. Per la quantificazione delle spese in esame, si è fatto riferimento a quanto speso e documentato dal Ministro per le disabilità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali che si attesta su una spesa media di € 2500/mese. Pertanto, si stima che le spese possano essere ricomprese nel limite massimo complessivo di euro 30.000,00 annui a decorrere dal 2025. Al riguardo, si precisa, quindi, che il rimborso spese come dianzi quantificato si riferisce alle spese sostenute da tutti e tre i componenti del Garante.

Con riferimento agli oneri del personale, si evidenzia che, ai sensi dell'**articolo 3, commi 2 e 3**, la dotazione organica del Garante è fissata nel limite massimo di venti unità, 10 di categoria A e 10 di categoria B, anche appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza—oltre a una unità di personale dirigenziale di prima fascia ed una unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

Al personale che presta servizio presso il Garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dai predetti commi si precisa quanto segue:

- al dirigente generale è attribuito il trattamento accessorio (posizione variabile e risultato) del Coordinatore di Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri
- al dirigente di seconda fascia Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia massima;
- in relazione al personale non dirigenziale, per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse, il trattamento economico accessorio è a carico del Garante.

Nella tabella viene riportato il totale dei costi annui per il funzionamento del Garante, con decorrenza non anteriore al **1° gennaio del 2026**:



| AUTORITA' GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITA' | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| COSTO ANNUO LORDO - STRUTTURA A REGIME | | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Indennità | | | | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | Costo complessivo annuo lordo | | | |
| Al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. | 1 | 150.715,90 | | | | 49.284,10 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Indennità | | | | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | Costo complessivo annuo lordo | | | |
| Al Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. | 2 | 120.572,72 | | | | 39.427,28 | 160.000,00 | 320.000,00 | | | |
| DIRIGENTE I FASCIA (*) | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Stipendio *13 | Retribuzione di posizione fissa | Retribuzione posizione variabile | Retribuzione di risultato (1) | Totale lordo dipendente | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78% | IVC 2022 lordo stato *13 | Costo complessivo annuo lordo |
| Al dirigente generale è attribuito il trattamento accessorio (posizione variabile e risultato) del Coordinatore di Ufficio della PCM | 1 | 57.892,87 | 37.593,20 | 59.500,00 | 30.300,00 | 185.286,07 | 69.391,75 | 254.677,82 | 9.626,82 | 400,62 | 264.705,27 |
| <i>(1) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di I fascia della Presidenza</i> | | | | | | | | | | | |
| DIRIGENTE II FASCIA (*) | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Stipendio *13 | Retribuzione di posizione fissa | Retribuzione posizione variabile | Retribuzione di risultato (2) | Totale lordo dipendente | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78% | IVC 2022 lordo stato *13 | Costo complessivo annuo lordo |
| Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di I fascia della PCM - fascia massima | 1 | 45.260,77 | 12.849,81 | 32.116,65 | 17.300,00 | 107.527,23 | 40.286,31 | 147.813,54 | 5.587,35 | 313,20 | 153.714,09 |
| <i>(2) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza</i> | | | | | | | | | | | |
| CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (*) | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE AREE FUNZIONALI - TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Stipendio *12 | Indennità di presidenza | 13* mensilità | Totale lordo dipendente | oneri a carico dell'Amministrazione | Totale unitario con oneri | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78% | IVC 2022 lordo stato *13 | Costo unitario lordo stato con IVC e incr.contr. | Costo complessivo relativo al periodo |
| Cat. A - pos.ec.F1 | 10 | 29.538,98 | 7.682,04 | 2.461,58 | 39.682,60 | 15.230,18 | 54.912,78 | 2.075,70 | 221,45 | 57.209,94 | 572.099,37 |
| Cat. B - pos.ec.F3 | 10 | 24.478,03 | 6.285,24 | 2.039,84 | 32.803,11 | 12.589,83 | 45.392,94 | 1.715,85 | 183,49 | 47.292,28 | 472.922,83 |
| TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Aliquota oraria lorda straord | Ore straordinario periodo (10 ore mensili) | Costo straordinario a.l. dipendente compresi | F.U.P. importi a.l. comprensivi degli oneri (2) | Costo unitario con oneri | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78% | Costo unitario lordo stato con incr.contr. | Costo complessivo annuo lordo | | |
| categ. A - pos.ec.F1 | 10 | 18,62 | 120 | 2.965,05 | 21.298,00 | 24.263,05 | 917,14 | 25.180,19 | 251.801,92 | | |
| Cat. B - pos.ec.F3 | 10 | 15,43 | 120 | 2.457,07 | 21.298,00 | 23.755,07 | 897,94 | 24.653,01 | 246.530,15 | | |
| <i>(3) Il trattamento economico accessorio è stato stimato a partire dalle risorse certe e stabili del FUP relativo all'anno 2023, certificato dagli organi di controllo. Gli importi pro-capite saranno soggetti a revisione a seguito della quantificazione delle risorse variabili afferenti al medesimo Fondo</i> | | | | | | | | | | | |
| Consulenti o Esperti | | | | | | | | | | | |
| | Unità | Compenso complessivo annuo lordo | | | | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo complessivo con oneri | Costo complessivo annuo lordo | | | |
| Per ciascun esperto, nei limiti delle risorse in bilancio, è prevista l'attribuzione di un compenso non superiore a 25.000,00 annui lordi, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000,00 | 8 | 150.000,00 | | | | 49.050,00 | 199.050,00 | 199.050,00 | | | |
| | | | | | | | | Costo complessivo annuo lordo | 2.680.823,62 | | |
| <i>(*) I costi del trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono aggiornati al CCNL 2016/2018.</i> | | | | | | | | | | | |



Il comma 5 prevede che il garante possa avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, prevedendo, nei limiti delle risorse disponibili, la corresponsione, per ciascun esperto, di un compenso non superiore a 25.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e nel limite massimo di spesa annua pari a 200.000,00 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

| Consulenti ed esperti | |
|--|--|
| Per ciascun esperto, nei limiti delle risorse in bilancio, è prevista l'attribuzione di un compenso non superiore a 25.000,00 annui lordi, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 200.000,00 Costo complessivo annuo lordo per 8 unità | |
| Compenso complessivo annuo netto | € 150.000,00 |
| Oneri a carico dell'amministrazione | € 49.050,00 |
| Costo complessivo con oneri | € 199.050,00 arrotondato a 200.000,00 |

Infine, **il comma 6** prevede che, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a 9 unità in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo, di cui 1 dirigente di seconda fascia e 8 unità di personale non dirigenziale (di cui 5 appartenente alla categoria A e 3 appartenente alla categoria B). Di seguito la tabella del costo complessivo della struttura per l'anno 2025:



| AUTORITA' GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITA' | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| COSTO ANNUO LORDO - CONTINGENTE PROVVISORIO | | | | | | | | | | |
| PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL GARANTE | | | | | | | | | | |
| | Unità | Indennità | | | | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | Costo complessivo annuo lordo | | |
| Al Presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. | 1 | 150.715,90 | | | | 49.284,10 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL GARANTE | | | | | | | | | | |
| | Unità | Indennità | | | | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | Costo complessivo annuo lordo | | |
| Ai Componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Ufficio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. | 2 | 120.572,72 | | | | 39.427,28 | 160.000,00 | 320.000,00 | | |
| DIRIGENTE II FASCIA (*) | | | | | | | | | | |
| scelto tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. | | | | | | | | | | |
| | Unità | Stipendio e vacanza contrattuale | Retribuzione di posizione fissa | Retribuzione posizione variabile | Retribuzione di risultato (1) | Totale lordo dipendente | oneri a carico dell'Amministrazione | Costo unitario con oneri | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78% | Costo complessivo annuo lordo |
| Al dirigente di II fascia è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di II fascia della PCM - fascia massima | 1 | | 12.849,81 | 32.116,65 | 17.300,00 | 62.266,46 | 22.915,23 | 85.181,69 | 3.219,87 | 88.401,56 |
| <i>(1) La retribuzione di risultato sarà soggetta a revisione a seguito della valutazione dell'attività svolta e della quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia della Presidenza</i> | | | | | | | | | | |
| CONTINGENTE DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE (*) | | | | | | | | | | |
| di cui 5 unità appartenenti alla categoria A e 3 unità appartenenti alla categoria B, scelti tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. | | | | | | | | | | |
| TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | | | | | | | | | | |
| | Unità | Aliquota oraria lorda straordinaria | Ore straordinario periodo (10 ore mensili) | Costo straordinario a.l. dipendente compresi oneri | F.U.P. importi a.l. comprensivi degli oneri (2) | | Costo unitario con oneri | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 3,78% | Costo unitario con incr. Contrattuale | Costo complessivo annuo lordo |
| categ. A - pos.ec.F4 | 5 | 21,62 | 120 | 3.442,77 | | | 21.298,00 | 24.740,77 | 935,20 | 25.675,97 |
| Cat. B - pos.ec.F8 | 3 | 18,46 | 120 | 2.939,57 | | | 21.298,00 | 24.237,57 | 916,18 | 25.153,75 |
| <i>(2) Il trattamento economico accessorio è stato stimato a partire dalle risorse certe e stabili del FUP relativo all'anno 2023, certificato dagli organi di controllo. Gli importi pro-capite saranno soggetti a revisione a seguito della quantificazione delle risorse variabili afferenti al medesimo Fondo</i> | | | | | | | | | | |
| Costo complessivo annuo lordo | | | | | | | | | 812.242,65 | |
| <i>(*) I costi del trattamento economico del personale dirigenziale e non sono aggiornati al CCNL 2016/2018.</i> | | | | | | | | | | |



Oltre agli oneri del personale come sopra indicati, sono quantificate le voci di spesa funzionali e strumentali all'Ufficio del Garante, così distribuite:

| Voce di spesa | Oneri 2025 | Oneri dal 2026 |
|---|-------------------|-----------------------|
| Locazione immobile (euro 300 x 800 mq) (*) | € 240.000 | € 240.000 annui |
| Mobili, arredi e attrezzature (<i>una tantum</i>) | € 150.000 | |
| Oneri accessori, manutenzione ordinaria, custodia | € 200.000 | € 200.000 annui |
| Spese generali di funzionamento (<i>acquisto stampa e pubblicazioni, spese di cancelleria, postali, telefoniche e altre utenze</i>) | € 50.000 | € 50.000 annui |
| Totale | € 640.000 | € 490.000 |

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si evidenzia il dettaglio degli oneri per singolo articolo dello schema di decreto:

| Articolo | Voce di spesa | Oneri 2025 | Oneri dal 2026 |
|-------------------------|---|--|--|
| Articolo 1, comma 3 | Servizi strumentali dell'ufficio | € 640.000 | € 490.000 |
| Articolo 2, comma 10 | Trattamento economico presidente e componenti del collegio | € 520.000 | € 520.000 |
| Articolo 2, comma 11 | Rimborso spese per attività istituzionali | € 30.000 | € 30.000 |
| Articolo 3, commi 2 e 3 | Trattamento economico Dirigenti di I e II fascia e 20 unità di personale non dirigenziale | | € 1.961.773,63 |
| Articolo 3, comma 5 | Compenso Esperti | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| Articolo 3, comma 6 | Primo contingente di personale in comando 1 dirigente di seconda fascia e 8 unità di personale non dirigenziale | € 292.242,66 | |
| Totale | | € 1.682.242,66 arrotondato a 1.683.000,00 | € 3.201.773,63 arrotondato a € 3.202.000,00 |

Tanto detto in ordine alla quantificazione degli oneri, va precisato che l'articolo 1 comma 330 della legge 160/2019 è stato previsto che: "Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti."

L'articolo 1, comma 178, della Legge n. 234/2021 ha previsto che "Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026."

Agli oneri sopra evidenziati, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021 relative al *Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità* (capitolo 3088-Missione/Programma 33.1, unità di voto 23.1) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro per le disabilità

Titolo: *Decreto legislativo in materia di istituzione del Garante nazionale delle disabilità in attuazione all'articolo 2, comma 2 lett. f) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.*

Referente del Ministro per le disabilità: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione Onu pone, quale impegno per gli Stati Parti, l'adozione di tutte le misure - incluse quelle legislative e amministrative - tese ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità e, più in generale, qualsiasi violazione del nucleo indefettibile di diritti della persona. Tali impegni ben si coniugano anche con le osservazioni pervenute dal rapporto periodico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ± FRA, il quale contesta la mancata adesione dell'Italia ai Principi di Parigi, adottati con la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale del 20 dicembre 1993.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di disabilità, ha fornito indicazioni rispetto all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, prevedendo espressamente all'articolo 2, comma 2, lett. f), al numero 1, che il Garante sia ^aorgano di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità^o.

Il provvedimento in esame dà seguito ai criteri di delega precedentemente enunciati e, più in generale, ai Principi di Parigi, prevedendo elevati standard in fase di nomina e formazione del collegio, al fine di garantire un elevato grado di indipendenza già dal momento della formazione e costituzione dell'organo. Inoltre, per quanto concerne gli aspetti della competenza, il decreto legislativo svolge le indicazioni fornite dalla legge di delegazione prevedendo due specifici articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5, disciplinanti le competenze e le prerogative del Garante, nonché i procedimenti speciali attivabili dallo stesso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo relativo alla norma in commento risulta essere il seguente:

- Legge 3 marzo 2009, n. 18 ± Art. 3;
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 ± Art 2, comma 2, lett. f);
- Legge 1° marzo 2006, n. 67.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.



L'intervento normativo prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, competente in tema di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. Non si ravvisano incidenze sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo in oggetto è compatibile con i suddetti principi.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non si ravvisano criticità.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti termini per l'adozione di atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 ± G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Decreto legislativo in materia di istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione all'articolo 2, comma2 lett. f) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio -Ministro le disabilità

Referente del Ministero per le disabilità: Ufficio legislativo, dottoressa Chiara Palermo
0667792449

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione riassume il percorso logico-giuridico seguito nel corso dell'istruttoria normativa che ha portato alla stesura del decreto legislativo in esame, con particolare riguardo all'analisi ex ante degli effetti che tale intervento legislativo potrebbe determinare in termini di tutela e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità, contrastando forme di discriminazione diretta o indiretta in ragione della condizione di disabilità, focalizzando, tra l'altro, l'attenzione, in particolare, sugli svantaggi e sulle perdite di chances che potrebbero derivare dalla mancata adozione delle disposizioni in esame.

Il provvedimento in esame è volto a dare seguito a quanto indicato nella legge 22 dicembre 2021, n. 227 Recante ^aDelega al Governo in materia di disabilità^o, emanata in attuazione anche della Riforma 1.1. della Missione 5 Componente 2 del PNRR e anche per dar seguito alle indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che introduce il nuovo approccio alla disabilità, come interazione negativa tra la persona, con sue condizioni di salute, e un ambiente (contesto fisico, contesto digitale, relazionale) che prevede degli ostacoli.

Il presente provvedimento è volto nello specifico ad attuare la parte della delega ricollegabile all'articolo 2, comma2 lett. f), laddove si forniscono criteri direttivi finalizzati all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità. In particolare, nel definire il garante quale organo di natura indipendente, collegiale e competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, la legge di delegazione attribuisce inoltre il seguente dépliant di funzioni e prerogative:

- raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;
- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- svolgere verifiche sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Il provvedimento determina per le pubbliche amministrazioni oneri aggiuntivi quantificati in euro 1.812.160 per l'anno 2024 e in euro 2.848.757 a decorrere dall'anno 2024. Per tali oneri si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE ±

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione Onu pone, quale impegno per gli Stati Parti, l'adozione di tutte le misure - incluse quelle legislative e amministrative - tese ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità e, più in generale, qualsiasi violazione del nucleo indefettibile di diritti della persona. Tali impegni ben si coniugano anche con le osservazioni pervenute dal rapporto periodico dell'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ± FRA, il quale contesta la mancata adesione dell'Italia ai Principi di Parigi, adottati con la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale del 20 dicembre 1993.

Nel dettaglio, tali principi \pm relativi allo status delle istituzioni nazionali competenti per la promozione e la tutela dei diritti umani - forniscono rilevanti indicazioni rispetto a tre macroaree afferenti alle competenze e responsabilità, ai metodi di funzionamento e alla composizione con particolare riguardo alle garanzie di indipendenza e pluralismo. Per quanto concerne il primo ambito, l'Assemblea auspica che l'istituzione nazionale deputata alla promozione e tutela dei diritti umani abbia un mandato ampio, chiaramente definito in un testo legislativo di rango costituzionale o primario. Inoltre, sempre sotto la responsabilità dell'istituzione nazionale sono la redazione di proposte di riassetto normativo, di rapporti su questioni riguardanti profili di interesse e la cooperazione con le Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione competente in materia di protezione e promozione dei diritti umani. Con specifico riguardo, invece, ai profili di funzionamento, la risoluzione rafforza le tipiche forme di consultazione verticale ed orizzontale, potendosi dunque avvalere del contributo dei singoli cittadini come di ogni altro organismo, anche giurisdizionale, competente per materia.

Infine, venendo alle competenze e alle garanzie di indipendenza e pluralismo, i Principi di Parigi indicano la strada della contestuale garanzia di indipendenza e pluralismo, anche attraverso il coinvolgimento di rappresentanti provenienti da organizzazioni non governative competenti, Università, membri del Parlamento ed esperti qualificati provenienti da dipartimenti governativi (questi ultimi anche con funzione consultiva).

L'esigenza di prevedere un'autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità trova fondamento nella necessità di concretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale, presenti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Ed invero, la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità mira a realizzare il riequilibrio nel rispetto dei diritti civili delle persone con disabilità e si ispira al principio della solidarietà sociale e intende erogare specifici servizi diretti alla tutela, in senso lato, dei diritti civili - in forma singola e collettiva - delle persone con disabilità.

Lo scopo dell'istituzione di un garante nazionale trova fondamento nella necessità di adottare una disciplina nazionale unitaria in materia, considerato, tra l'altro, che attualmente esistono discipline diverse sul territorio nazionale in considerazione del fatto che l'istituzione della figura del garante è disciplinata dalle singole normative regionali.

Ed invero, le persone con disabilità devono essere messe in condizione di esprimere, nei diversi contesti sociali, i propri diritti sia in ambito individuale che sociale in condizione di parità con gli altri cittadini e in assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta che possa manifestarsi nei diversi ambiti e contesti della vita quotidiana.

In particolare, alcuni ambiti sono i seguenti: a) **Invalidità civile**: Procedimento di accertamento e riconoscimento delle minorazioni civili (ad esclusione delle valutazioni medico sanitarie); Revisione stato di invalidità; Concessione di provvidenze e benefici economici a favore degli invalidi civili; b) **Istruzione**: Integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale; Trasporto scolastico degli studenti con disabilità; c) **Mobilità**: Accessibilità alle strutture e ai mezzi di trasporto; Eliminazione barriere architettoniche nel contesto urbano; Procedure di rilascio del contrassegno per circolazione e sosta veicoli a servizio delle persone con disabilità; Concessione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati; d) **Sistema di protezione sociale e di cura**: Erogazione di sostegni economici (a favore di: soggetti con disabilità grave o gravissima o in condizione di non autosufficienza; caregiver familiari di persone con disabilità grave e gravissima; persone con disabilità che vogliono realizzare un Progetto di vita indipendente); Erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie (predisposizione progetti personalizzati di presa in carico ex articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328; accesso o frequenza a centri diurni e socioeducativi; ospitalità temporanea o permanente in strutture residenziali); Assistenza domiciliare; e) **cultura**.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che anche il gesto più comune di andare al museo può essere complicato per la persona con disabilità. Ed invero, ancora oggi non sono molti i musei italiani che hanno predisposto soluzioni valide per l'accessibilità dei loro spazi e la fruibilità e delle loro raccolte agli utenti disabili. E così un momento che poteva rivelarsi piacevole si trasforma in una frustrante odissea tra rampe infinite di scale, bagni stretti, vetrine troppo alte, pannelli esplicativi concepiti per docenti universitari, nessun ausilio per non vedenti.

Analogo discorso potrebbe porsi per l'accesso ai luoghi turistici che, spesso, sono preclusi alle persone con disabilità.

Ognuno dovrebbe essere libero di visitare tutti i luoghi che desidera, senza doversi preoccupare che una sua eventuale condizione di svantaggio gli impedisca di godersi il viaggio. Purtroppo, molto spesso, chi è affetto da una disabilità o ha un problema fisico o di salute incontra numerose difficoltà nel viaggiare e, a volte, deve rinunciare a farlo.

Con il termine turismo accessibile si indicano tutti quei servizi e quelle strutture che permettono di godere di svaghi e vacanze alle persone con abilità e necessità differenti, quali disabili, anziani e persone con esigenze particolari o con problemi di salute che limitano la loro autonomia.

Il concetto di turismo accessibile si basa sul principio dell'accessibilità, che si propone di garantire a tutti la possibilità di partecipare ad un aspetto più ludico della vita sociale quali sono i viaggi e le vacanze. L'accessibilità di un luogo, per essere davvero tale, deve comprendere strutture ricettive, ristoranti, mezzi di trasporto, luoghi di svago e poli culturali, che devono essere adeguate alle esigenze di tutti, senza ostacoli e barriere che ne impediscano l'accesso o la fruizione.

Al fine di superare questo problema e garantire a tutti il diritto di godersi la propria vacanza, molti Paesi, città e strutture si stanno adeguando ai principi del turismo accessibile e, in tale prospettiva, si colloca anche la previsione di un Garante per le persone con disabilità.

Ne consegue, pertanto, che è necessario un organo con funzione tutoria che intervenga con poteri autonomi ed indipendenti per garantire i diritti delle persone con disabilità che sono pregiudicati da una attuazione parziale degli stessi o da una violazione piena.

In tale prospettiva, la figura del Garante dovrà svolgere una funzione di controllo e intervento affinché i problemi di discriminazione o mancata attuazione dei diritti possano essere arginati. Al fine di poter adempiere ai propri compiti, l'Autorità dovrà avere le competenze e i poteri per intervenire immediatamente, con accomodamenti ragionevoli o con procedure amministrative dirette o indirette^o al fine di tutelare i diritti delle persone disabili nei diversi contesti sociali e promuovere azioni di integrazione sociale, autonomia e di contrasto ai fenomeni di discriminazione. Al fine di realizzare i diritti delle persone con disabilità, devono essere previste funzioni riconducibili a due principali macro- tipologie: un'azione di tutela e di intervento per la garanzia del rispetto dei diritti sanciti dalle norme regionali e nazionali e un'azione di promozione di cultura e sensibilità diffuse sui bisogni e sui diritti delle persone con disabilità, attraverso l'introduzione di iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, abuso e discriminazione di genere nonché attraverso l'attivazione di iniziative con carattere formativo e informativo, può stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, scuole o ogni altro organismo cointeressato ad una vera cultura inclusiva.

Alla luce di quanto sopra, la legge 22 dicembre 2021, n. 227, nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di disabilità, ha fornito indicazioni rispetto all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, prevedendo espressamente all'articolo 2, comma 2, lett. f), al numero 1, che il Garante sia *organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità*^o.

Il provvedimento in esame dà seguito ai criteri di delega precedentemente enunciati e, più in generale, ai Principi di Parigi, prevedendo elevati standard in fase di nomina e formazione del

collegio, al fine di garantire un elevato grado di indipendenza già dal momento della formazione e costituzione dell'organo. Inoltre, per quanto concerne gli aspetti della competenza, il decreto legislativo svolge le indicazioni fornite dalla legge di delegazione prevedendo due specifici articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5, disciplinanti le competenze e le prerogative del Garante, nonché i procedimenti speciali attivabili dallo stesso.

Di particolare impatto è l'istituto dell'accomodamento ragionevole, il quale trova piena cittadinanza fra le disposizioni contenute nella legge delega e, soprattutto, costituisce un pilastro della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. La stessa Convenzione all'articolo 2 specifica che il rifiuto di un accomodamento ragionevole integra la fattispecie di discriminazione fondata sulla disabilità. Stante dunque la centralità di tale istituto, il decreto attribuisce al Garante la possibilità di proporre un accomodamento ragionevole finalizzato alla rimozione immediata della situazione lesiva o discriminante per il cittadino. In casi di particolare urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità, il Garante può, anche d'ufficio, in seguito ad un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, deliberare in collegio la proposta di adozione di misure provvisorie.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, coerenti con i problemi di cui al punto 1.

Obiettivo generale della proposta normativa in esame è realizzare un sistema di tutela e garanzia per le persone con disabilità al fine di realizzare la piena esplicazione dei diritti umani, contrastando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta in ragione delle condizioni di disabilità.

Obiettivi specifici dell'intervento normativo in esame sono:

- a) garantire il rispetto dei diritti e la conformità ai principi stabiliti dalla surrichiamata Convenzione;
- b) costruire un sistema di protezione contro fenomeni discriminatori perpetrati dalle amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi;
- c) promuovere la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, partendo dalle istituzioni scolastiche.
- d) Istituire una figura preordinata ad agire e resistere in giudizio in difesa delle prerogative;

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti da

- Numero di segnalazioni presentate al Garante dalle persone con disabilità e dai loro familiari o da chi li rappresenta, da associazioni o enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità;
- Numero di verifiche di ufficio o a seguito di segnalazione sull'esistenza dei fenomeni discriminatori;
- Numero di istanze di accesso a dati o informazioni presentate dal Garante nei confronti delle pubbliche amministrazioni e nei confronti dei concessionari dei servizi;
- Numero di pareri e raccomandazioni emessi e numero di accomodamenti ragionevoli proposti;
- Numero di campagne di sensibilizzazione e numero di iniziative e azioni positive in collaborazione con le amministrazioni competenti;
- Numero di visite ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera l) e lettera o) del presente decreto;
- Numero di costituzioni in giudizio a difesa delle proprie prerogative.
- Numero di ricorsi in autotutela e numero di cronoprogrammi per la rimozione delle barriere architettoniche.

Ed inoltre, la previsione della redazione di una relazione annuale alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità, garantisce non solo il monitoraggio sull'attività svolta dal Garante stesso, ma fornisce anche un quadro delle maggiori criticità rilevate dai cittadini con disabilità.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel sistema normativo italiano manca un organismo nazionale di garanzia ad hoc per le persone con disabilità, caratterizzato da indipendenza ed imparzialità, con poteri regolatori, di controllo e sanzionatori.

L'opzione zero, pertanto, risulta non praticabile poiché la mancanza, ai giorni di oggi, di un'istituzione nazionale di tutela si pone in palese contrasto con le direttive e le raccomandazioni internazionali tese a promuovere l'incisività delle istituzioni indipendenti che hanno il compito di promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione. Discriminazione,

ancora più evidente, se solo si pensi alle Autorità garanti già attive, in altri ambiti, nell'ordinamento costituzionale italiano.

Ed invero, la mancata previsione del Garante in tale materia sarebbe maggiormente discriminante dal momento che i soggetti maggiormente incisi dall'ambito applicativo della disposizione sono coloro i quali hanno un maggior bisogno di tutela per l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

Ed invero, come esposto in precedenza, l'intervento in esame si rende ancora più urgente dal momento che attraverso l'istituzione del Garante nazionale si mira ad verificare, anche attraverso le segnalazioni, l'adozione di efficaci misure di intervento in termini di protezione sociale, rimuovendo lo stato di bisogno e di disagio economico delle persone con disabilità attraverso strumenti atti a promuovere e incentivare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita quotidiana e relazionale anche attraverso:

- il ricorso all'ordine di esibizione di informazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi;
- la raccolta delle segnalazioni;
- la formulazione di raccomandazioni e pareri sulle segnalazioni raccolte;
- l'invito di interventi o accomodamenti ragionevoli rivolti all'autorità di settore o di vigilanza e idonei a superare le criticità riscontrate;

Pertanto, la previsione di un organo collegiale in funzione tutoria, di indirizzo e controllo è stata ritenuta la misura più adatta in termini di ragionevolezza atteso che lo stesso rappresenta uno degli strumenti che contribuirà al raggiungimento di una condizione di uguaglianza nell'espressione dei diritti delle persone con disabilità.

Invero, sul tracciato segnato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in Italia è in atto un complesso processo di riforma del sistema nazionale in termini di inclusione ed accessibilità con specifico riferimento ai soggetti più vulnerabili come le persone con disabilità e le loro famiglie.

A ciò si aggiunga, poi, che l'opzione considerata dall'intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con norme *ad hoc*. Tale opzione è da considerarsi congrua nell'ottica di introdurre nel nostro ordinamento una figura competente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, precedentemente mancante a livello nazionale.

In altri termini, l'intervento normativo de quo costituisce un valido strumento per l'Amministrazione pubblica che si avvale di un sistema di monitoraggio e controllo da parte di un soggetto terzo ed imparziale nonché di uno strumento di coordinamento sistematico per assicurare

la corretta applicazione delle disposizioni in materia e, al contempo, fornisce alla persona con disabilità una maggiore tutela e garanzia nel soddisfacimento dei propri diritti.

D'altro canto, con l'intervento normativo in parola, si dà attuazione alle direttive e alle raccomandazioni internazionali tese a promuovere l'incisività delle istituzioni indipendenti che hanno il compito di promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione.

4.COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti economici del provvedimento sono individuati, principalmente, dalle disposizioni finanziarie recate all'articolo 7.

Tuttavia, avendo riguardo ad una nozione più ampia e non strettamente finanziaria, i destinatari del presente provvedimento normativo sono sia i soggetti obbligati direttamente alla loro implementazione sia i soggetti sui quali si riversano gli effetti delle misure stesse

In particolare, gli impatti attesi per le persone con disabilità e per i relativi nuclei familiari sono favorevoli e discendono, in primo luogo, dalla maggiore consapevolezza di tutela dei diritti delle persone con disabilità. La diffusione di una cultura dei diritti porterà inoltre benefici per le amministrazioni e per i concessionari dei pubblici servizi, i quali saranno maggiormente in grado di adottare misure di sistema conformi alle esigenze dei cittadini con disabilità.

➤ **Destinatari diretti** le Amministrazioni competenti per materia rispetto alle singole misure rientranti nella propria competenza e, in particolare, tutte le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi che sono destinate ad interfacciarsi con le persone con disabilità e di conseguenza con il Garante, tra cui enti locali, associazioni, Enti del Terzo Settore, Istituti penitenziari, società di trasporti, scuole, musei ecc.

Impatti sui destinatari diretti: giovare di uno strumento normativo che gli consentirà, di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie della disabilità e accrescere la fiducia rispetto all'operato e all'efficienza della Pubblica Amministrazione.

I destinatari diretti dell'intervento sono le pubbliche amministrazioni che però non avranno oneri economici, dovendo riorganizzarsi nell'ambito delle proprie risorse e dotazioni organiche.

➤ **Destinatari indiretti:** Sulla scorta di un giudizio prognostico, il provvedimento de quo produrrà riflessi positivi sui disabili e sulle loro famiglie attraverso piena realizzazione di uno strumento di tutela e monitoraggio dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse, supportando e stimolando l'Amministrazione al superamento di tutti gli ostacoli che ne impediscono la piena inclusione sociale nonché pari dignità.

Impatti sui destinatari indiretti: In buona sostanza, la condizione di disabilità non incide solo sulla persona con disabilità e sulla sua famiglia, ma incide anche sulla programmazione economica dello Stato, sulla distribuzione delle risorse, dei sostegni e dei benefici.

La condizione di disabilità ha ad oggetto sia uomini che donne, sia studenti che i lavoratori.

Gli alunni con disabilità nella scuola italiana sono passati da circa 200 mila iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 a quasi 272 mila nell'anno scolastico 2017/2018. Nello stesso arco temporale, anche gli insegnanti per il sostegno sono significativamente aumentati: da 89 mila a 156 mila (+75% circa). Gli alunni con disabilità privilegiano indirizzi formativi orientati al lavoro immediato e rinunciano di fatto a prolungare la propria formazione fino all'università: il 49,8% degli alunni con disabilità si è iscritto a una scuola con indirizzo professionale, contro il 20,1% del totale degli alunni. Solo il 31,5% delle scuole ha abbattuto le barriere fisiche e sono ancora meno, il 17,5%, quelle che hanno eliminato le barriere senso-percettive.

Le differenze territoriali sono molto marcate: l'accessibilità fisica è assicurata dal 66,2% delle scuole della Valle d'Aosta e soltanto dal 21,6% di quelle della Campania; l'accessibilità sensopercettiva dal 38,4% delle scuole della Provincia Autonoma di Bolzano e soltanto dall'8,5% di quelle della Calabria.

Con riferimento al profilo lavorativo, si evidenzia che, nella popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni risulta occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni gravi (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) contro il 57,8% delle persone del resto della popolazione. Le persone con limitazioni gravi in cerca di occupazione sono il 18,1% (21,2% dei i maschi e 15,1% delle femmine), tra il resto della popolazione senza limitazioni si attesta al 14,8% (15,2% uomini e 14,4% donne). Le persone con disabilità sono in prevalenza occupate nel settore della Pubblica Amministrazione: il 49,7% rispetto al 41,3% di quella senza limitazioni. Considerando gli attivi, cioè gli occupati e le persone in cerca di occupazione, il gap tra la popolazione con limitazioni gravi e il resto della popolazione aumenta, infatti sono il 49,4% tra i primi e il 72,6% tra i secondi. Le persone con disabilità raggiungono posizioni mediamente meno elevate nella carriera lavorativa, circa il 54% sono operai o lavoratori in proprio (50,4% nel resto della popolazione), il 46% è un dirigente, libero professionista o quadro (49,6% nel

resto della popolazione). Una misura indiretta della qualità del lavoro è il grado di soddisfazione per le mansioni svolte: la quota dei soddisfatti tra gli occupati con limitazioni gravi è al 65,4%, tra le persone senza limitazioni sale al 75,9%.

In tale contesto, il compito del garante sarà, tra l'altro, individuare soluzioni alternative che consentano la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità attraverso, tra l'altro, il ricorso all'istituto della segnalazione alle autorità competenti, all'autotutela e all'accomodamento ragionevole.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione considerata dall'intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con norme *ad hoc*. Tale opzione è da considerarsi congrua nell'ottica di introdurre nel nostro ordinamento una figura competente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, precedentemente mancante.

Invero, lo schema di decreto in argomento recepisce le proposte elaborate da una Commissione di studio redigente e si pone come finalità principale l'istituzione di un organismo indipendente di garanzia.

La scelta di ricorrere all'opzione adottata è funzionale ad offrire un adeguato mezzo di protezione dei diritti delle persone con disabilità, senza sovrapporsi agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale già presenti nell'ordinamento.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Le disposizioni, una volta entrate in vigore, sono di immediata applicazione.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio sarà preordinato a verificare lo stato di attuazione della riforma, avvalendosi degli indicatori di cui al punto 2.2. della presente relazione.

Il suddetto monitoraggio fa capo al Ministro per le disabilità che si avvale del Dipartimento per le Disabilità e sarà preordinato a verificare il funzionamento del sistema attraverso la previsione di una relazione annuale che, attraverso un'analisi sintetica, compia un riepilogo sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate.

Inoltre, il Dipartimento medesimo curerà la raccolta e l'elaborazione dei dati trasmessi dalle amministrazioni, dagli enti coinvolti e dai concessionari di pubblici servizi, al fine di verificare lo stato di attuazione e di implementazione dell'intervento normativo in esame.

I dati oggetto di monitoraggio, inoltre, saranno pubblicati in formato aperto sul sito dell'autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non vi sono state consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di studio redigente, istituita con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022.